



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 giugno 2011, presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Welfare - Lavoro, dott. Elena Gentile, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali indicate nell'elenco allegato.

VISTI

- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale del 19 maggio 2009 n. 46441;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 303 del 2010 e la D.G.R. n. 1829 del 2010, in materia di politiche attive in favore dei destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 20 aprile 2011.

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione alla erogazione degli AA.SS. in deroga per l'anno 2011.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

A decorrere dalla data del **1° luglio 2011** le domande di concessione di CIG in deroga per l'anno in corso devono essere presentate alla Regione Puglia, che ne cura l'istruttoria ed adotta i relativi provvedimenti autorizzativi.

1. Presupposti per la richiesta

Ai sensi della L. 2/2009 e s.m.i. costituiscono causali per l'accesso alla CIG in deroga le crisi aziendali o occupazionali, crisi di mercato e finanziarie, mancanza di lavoro, mancanza di commesse o di ordini, mancanza di materie prime, altri eventi impreveduti ed improvvisi.

Sono in ogni caso escluse le ipotesi di sospensione programmata dell'attività lavorativa (fermate stagionali)

2. Destinatari del trattamento

Possono inoltrare istanza di accesso ai trattamenti di CIG in deroga:

- i datori di lavoro, imprenditori e non, operanti nel territorio della Regione Puglia, per i quali non sussiste alcuno strumento di ammortizzatore sociale in quanto privi dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia (commercio, turismo, servizi, servizi finanziari e creditizi, agricoltura, edilizia, artigianato,



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

cooperazione, industria al di sotto dei 15 dipendenti, salve le eccezioni previste dalla normativa vigente che riconosca l'applicazione a condizioni determinate degli ammortizzatori anche in questi casi); d'ora in avanti indicati come **tipologia A**;

- le imprese, operanti nel territorio della Regione Puglia, che non possono più fruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e misure di integrazione salariale destinate a specifici settori) e che non possono più accedervi; d'ora in avanti indicate come **tipologia B**;
- gli enti di formazione professionale, gli studi professionali e le associazioni di categoria presenti nel CNEL; d'ora in avanti indicati come **tipologia C**.

Non possono comunque fruire della CIG in deroga i soggetti che, pur in presenza dei necessari presupposti, non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti.

3. Lavoratori beneficiari

Beneficiano del trattamento di CIG in deroga:

- i lavoratori subordinati (appartenenti alle categorie di operai; equiparati - intermedi, impiegati e quadri), anche a tempo determinato;
- i lavoratori somministrati che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di utilizzatori che abbiano richiesto CIG;
- gli apprendisti che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro che abbiano fatto richiesta per altri lavoratori del trattamento di CIG, una volta esaurito l'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (ove sia stata stipulata apposita convenzione con l'INPS), compresi quelli di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., ovvero in mancanza di esso come disposto dall'art. 7 ter della L. n. 33 del 2009.

Costituisce requisito essenziale per l'accesso al trattamento il **possesso da parte del lavoratore di una anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro/impresa richiedente alla data di presentazione della relativa istanza.**

4. Durata del trattamento di integrazione salariale in deroga

Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 220/2010 (Legge Finanziaria per l'anno 2011), che stabilisce che la concessione di ammortizzatori sociali in deroga può avvenire per un periodo non superiore a 12 mesi (eventualmente prorogabili in presenza dei necessari requisiti), e preso atto che l'attuale impegno per il cofinanziamento della CIG in deroga con il FSE riguarda il periodo 2009-2012, **fermo restando che le autorizzazioni alla fruizione del trattamento potranno essere concesse fino al 31/12/2011** si



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

forniscono le seguenti indicazioni procedurali valide fino alla data del 31.12.2012:

- a. ciascuna richiesta di intervento della CIG in deroga non può riguardare un periodo superiore ai 12 mesi continuativi;
- b. le imprese che appartengono alla tipologia B) sono tenute ad esplicitare nella procedura di consultazione sindacale le ragioni per cui non possono usufruire della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e delle misure di integrazione salariale destinate a specifici settori, o non possano più accedervi.

La Regione Puglia effettuerà attività di controllo nei confronti delle imprese autorizzate a fruire del trattamento di CIG in deroga per il tramite della Guardia di Finanza, come da apposita convenzione, al fine di assicurare il corretto utilizzo dei Fondi Strutturali e dei servizi ispettivi dell'INPS e della DRL.

I datori di lavoro, nei confronti dei quali sia stato già accertato l'illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni.

5. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

A decorrere dal 1° luglio 2011:

- le imprese che abbiano già in fase di conclusione di procedura di consultazione stabilito di ricorrere all'ammortizzatore in deroga fino al 31 dicembre 2011, dovranno presentare apposita istanza alla regione Puglia corredata dalla documentazione di rito per la prosecuzione del trattamento.
- Le imprese che abbiano concluso accordi fino al 30 giugno 2011 o che per effetto degli accordi regionali precedenti siano state autorizzate a beneficiare del trattamento fino alla stessa data, dovranno entro e non oltre il 15 luglio 2011 avviare nuova procedura di consultazione sindacale, anche in sede aziendale, il cui esito unitamente alla relativa documentazione dovrà essere trasmesso alla Regione.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2012, gli accordi sottoscritti presso le Province dovranno essere trasmessi a cura dell'amministrazione provinciale entro 20 gg. dalla data di conclusione della procedura di consultazione.

A partire dal 1 gennaio 2012 il trattamento di CIG in deroga sarà prioritariamente riconosciuto laddove sussistano ragionevoli previsioni di rientro in azienda dei lavoratori sospesi.

Presentazione della domanda

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale, il datore di lavoro interessato direttamente o tramite gli intermediari autorizzati invierà una unica domanda cartacea di concessione del trattamento per l'intero periodo previsto dalla procedura di consultazione o dall'accordo sindacale su modulistica predisposta dalla Regione che provvederà alla trasmissione dei decreti autorizzativi all'INPS attraverso



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

la procedura telematica della banca dati percettori.

Alla domanda devono essere allegati le **dichiarazioni di immediata disponibilità**, sottoscritte dai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, ed il **verbale di accordo sindacale o la documentazione relativa alla consultazione sindacale**.

A decorrere dal **1 gennaio 2012** il datore di lavoro, che ha dichiarato la sussistenza di esuberi, dovrà presentare altresì un piano di gestione delle eccedenze.

Le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove possibile, dovranno predisporre "piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze".

Termini di presentazione

Le istanze per la concessione di CIG in deroga a decorrere dal **1^o luglio 2011** devono essere presentate entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro.

Le domande presentate oltre il periodo richiesto di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro verranno respinte.

Dal 1 luglio 2011 per le nuove concessioni e allo scopo di consentire una puntuale rendicontazione del cofinanziamento FSE, l'erogazione del trattamento potrà essere effettuata solo nella forma del **pagamento diretto** da parte dell'INPS.

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate dal Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia secondo l'ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al datore di lavoro richiedente o all'intermediario autorizzato nonché all'INPS Regionale in via telematica.

Saranno ritenute inammissibili e, quindi, dovranno essere ripresentate le domande:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia;
- alle quali non siano state allegati le dichiarazioni di disponibilità sottoscritte dai lavoratori interessati e/o l'accordo sindacale;
- che non indicano o non indicano in modo corretto e completo le unità produttive interessate e quelle non interessate dalla CIG in deroga, nonché i dati identificativi dei lavoratori, i periodi precisi di sospensione e le ore



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

complessive.

Nel caso di istanza valutata inammissibile e successivamente reiterata, è fatta salva la data di presentazione della domanda originaria al fine di evitare il maturarsi di decadenze in pregiudizio dei lavoratori.

L'amministrazione Regionale si riserva di richiedere a mezzo raccomandata a.r. o posta certificata chiarimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione ricevuta. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, a fornire, sempre con le stesse modalità, le integrazioni e/o chiarimenti indicati, la domanda sarà rigettata.

I provvedimenti autorizzativi avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto.

7. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base della convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e l'INPS Regionale Puglia, il Servizio Politiche per il Lavoro trasmette all'istituto previdenziale l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.


Una volta ricevuta l'autorizzazione al trattamento di CIG in deroga da parte della Regione Puglia, i datori di lavoro devono trasmettere all'INPS specifica modulistica entro i successivi 30 gg. per quanto concerne i periodi conclusi ed entro 60 gg. dalla fine del mese di riferimento per i periodi ancora in corso.

Nel caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione ricevuta, i datori di lavoro interessati dovranno, entro 10 giorni dalla fine del periodo autorizzato, comunicare alla Regione Puglia e all'INPS, a mezzo lettera raccomandata a.r. la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

Nel caso di mancato invio all'INPS di specifica modulistica entro i termini indicati, la Regione si riserva la facoltà di dichiarare il soggetto istante decaduto dalla concessione di CIG in deroga.

8. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga, **il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza**, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, **entro 15 gg. dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici)**. In quella sede, il centro per l'impiego provvede alla presa in carico del lavoratore.



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente, equivale a rifiuto della offerta di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

9. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in CIG in deroga, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego dovrà prevedere un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato; in particolare, gli interventi dovranno essere articolati e personalizzati in ragione dell'effettiva durata e distribuzione temporale della CIG in deroga.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva.

Norma transitoria:

Le domande di Cig in deroga inviate precedentemente al 1° maggio 2011 o inviate dopo la suddetta data, ma relative a periodi con data inizio CIG antecedente al 1° maggio 2011 e non ancora autorizzate, seguiranno le modalità previste dall'accordo Stato - Regioni 2009-2010 fino al 30.06.2011; per il restante periodo, a decorrere dal 1° luglio 2011, i soggetti interessati dovranno produrre istanza ai sensi del presente accordo.

MOBILITA' IN DEROGA

1. Destinatari del trattamento:

A) lavoratori apprendisti licenziati, una volta esaurito l'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, (ove sia stata sottoscritta apposita convenzione con l'Inps) compresi quelli di cui all'art. 12 del d.lgs.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

n. 276 del 2003 e s.m.i., ovvero in mancanza di esso ai sensi dell'art. 7 *ter* della L. n. 33 del 2009;

B) lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91 o di disoccupazione ordinaria che abbiano esaurito il predetto trattamento nel corso del 2011 e che maturino il requisito pensionistico secondo la vigente normativa (vedi paragrafo 2) nei dodici mesi successivi; ovvero i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga, nel corso del 2011;

C) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori somministrati, i quali nel corso del 2011 siano stati licenziati o siano cessati dal lavoro e che, all'atto della estinzione del rapporto di lavoro, siano esclusi dal trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria.

2. Requisiti in possesso dei destinatari del trattamento:

- i lavoratori di cui ai punti A), B) e C) devono essere in possesso dello **stato di disoccupazione** ai sensi della normativa vigente;
- devono **risiedere nel territorio della Regione Puglia**; devono **aver maturato presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi**, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità) con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati, per i quali l'anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più missioni presso utilizzatori diversi, purché nell'ambito di un rapporto alle dipendenze della medesima agenzia di somministrazione;
- **non devono**, infine, **aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Puglia.**

- i lavoratori di cui ai punti A) e C) devono essere stati interessati **nel periodo dal 1.01.2011 al 31.12.2011 da licenziamento** (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo) o da **cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa**; non devono beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria;

- i lavoratori di cui al punto B) prossimi alla pensione devono maturare il requisito pensionistico come di seguito specificato:
 1. lavoratori per i quali, al termine della mobilità ordinaria o della disoccupazione ordinaria, pur avendo maturato i requisiti, anagrafico e contributivo, la decorrenza effettiva della pensione è prevista dopo 12 o 18 mesi dal raggiungimento di tali requisiti per effetto della finestra mobile prevista dalla legge;
 2. lavoratori che maturano i requisiti, anagrafico e contributivo, per il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi al termine della mobilità ordinaria o della



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

disoccupazione ordinaria.

Tali lavoratori, in ogni caso, non devono rientrare in eventuali decreti che prevedano proroghe del trattamento di mobilità.

3. Misura, durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

Il trattamento viene concesso fino al 31/12/2011 previa presentazione di apposita istanza su modulistica messa a disposizione della Regione.

In ogni caso, ai sensi dell'accordo Stato - Regioni del 20 aprile 2011, i periodi di fruizione della mobilità in deroga non possono superare complessivamente le due annualità a partire dal 1 luglio 2011.

4. Procedura e termini per la presentazione della domanda

4.1 Licenziamenti collettivi

L'impresa dovrà trasmettere alla Regione Puglia, utilizzando la modulistica già in uso, la seguente documentazione in formato elettronico:

- scheda azienda
- scheda lavoratore
- accordo sindacale

4.2 Licenziamenti individuali

Il lavoratore dovrà recarsi presso il Centro per l'Impiego per l'iscrizione secondo le modalità previste dalla legge 236/93.

In entrambi i casi per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori devono:

1. recarsi presso i Centri per l'Impiego competenti per territorio in base al luogo di residenza per la compilazione e sottoscrizione dei seguenti documenti:
 1. domanda di mobilità in deroga;
 2. certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego;
 3. dichiarazione di immediata disponibilità (modulo disponibile presso i C.P.I.) ad un percorso di riqualificazione professionale o la disponibilità ad un nuovo lavoro;
 4. sottoscrizione del Piano di Azione (modulo disponibile presso i C.P.I.);
 5. documento di identità del lavoratore,
2. consegnare all'INPS il modello DS21-SR05 secondo le procedure dell'istituto entro 60 gg.

Nei soli casi di licenziamento individuale e di richiesta di erogazione di indennità di mobilità successiva all'erogazione del trattamento di DS ordinaria o di diretta fruizione della mobilità in deroga in assenza dell'accesso alla DS ordinaria per



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

mancanza del requisito, l'istanza di erogazione del trattamento, in copia, secondo la modulistica del punto 4.2.1 dovrà essere inviata alla Regione Puglia, a cura del lavoratore, per l'inserimento nelle liste dei fruitori dell'ammortizzatore in deroga.

Le istanze formulate sulla base della modulistica predisposta dalla regione Puglia, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:

Regione Puglia
Servizio Politiche per il Lavoro
Via Corigliano n. 1 - Z.I.
70123 - BARI

L'invio della domanda dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento/cessazione per tutte le tipologie dei lavoratori.

Per i lavoratori licenziati o che hanno esaurito gli AA.SS. ordinari ed in deroga prima della sottoscrizione del presente accordo la domanda potrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate dal Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia secondo l'ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia. Ai sensi dell'accordo Stato - Regioni del 20 aprile 2011, il trattamento deve essere riconosciuto prioritariamente in favore dei lavoratori che non abbiano beneficiato dell'indennità di mobilità ordinaria *ex lege* n. 223/1991.

Sulla base della convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e l'Inps Regionale Puglia, la Regione Puglia - Servizio Politiche per Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al singolo lavoratore o all'impresa richiedente nonché all'INPS Regionale.

6. Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in mobilità, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego dovrà

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

prevedere un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

Come previsto dall'art.12 comma 3, Decreto Ministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

Norma transitoria:

I lavoratori che hanno già presentato domanda di mobilità in deroga prima del 30/06/2011 seguiranno, sino alla scadenza della domanda, le modalità previste dall'accordo stipulato tra le parti in data 21.03.2011.

A decorrere dal 1° luglio 2011, i lavoratori dovranno inviare l'istanza e la documentazione prescritta per l'iscrizione nelle liste esclusivamente al Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, ferma restando la consegna del modello DS21-SR05.

Con il presente accordo si sancisce l'utilizzo di un tracciato unico telematico condiviso con l'INPS.

La modulistica da utilizzare per le procedure sopra descritte sarà approvata con apposito provvedimento di Giunta Regionale.

Fermo restando la concessione annuale dei singoli trattamenti, il presente accordo ai soli fini delle procedure individuate ha validità fino al 31 dicembre 2012.

Le parti stabiliscono di incontrarsi entro la fine del mese di novembre 2011 al fine di monitorare l'andamento della spesa.

[Handwritten signatures and initials]

pagina 10 di 10

DF



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

Il presente accordo è composto da 12 pagine.

- CONFARTIGIANATO PUGLIA

- LEGA COOP

- CONFCOOPERATIVE PUGLIA

- CONFPROFESSIONI PUGLIA

- CONFINDUSTRIA PUGLIA

- ABI PUGLIA

- CNA PUGLIA

- CONFARTIGIANATO PUGLIA

- CONFABI PUGLIA

- CONFCOMMERCIO PUGLIA

- CONFESERCENTI PUGLIA

- CLAI PUGLIA

- CGIL PUGLIA

- CISL PUGLIA

- UIL PUGLIA

- CISAL PUGLIA

- UGL PUGLIA

- INPS PUGLIA

- REGIONE PUGLIA



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

- DICHIARAZIONE A VERBALE

La CGIL CISL, UIL, CISAL e UGL con riferimento al punto 2 della Mobilità in deroga in merito al requisito della residenza nel territorio della Regione Puglia, considerata la situazione di altre lavoratori residenti in altre regioni e licenziati da unità produttive localizzate sul territorio pugliese, chiedono un incontro congiunto degli Assessori al Lavoro e Formazione e dell'INPS delle regioni limitrofe.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]